AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 3

Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

Versione in vigore dal 31 luglio 2007, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Capo	I — Ruolo organico della magistratura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-ruolo-organico-e-disciplina-dell-accesso-in-magistratura/art-3-magistrati-destinati-a-funzioni-non-giudiziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it